

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe - Presidente -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. PARISE Clotilde - rel. Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ...-2021 proposto da:

B.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ...presso lo studio dell'avvocato..., che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA..., presso lo studio dell'avvocato..., rappresentata e difesa dall'avvocato...;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4043/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il ricorrente B.W. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata della Corte di Appello di Roma, con la quale era stato rigettato l'appello proposto dall'odierno ricorrente diretto ad ottenere la revoca dell'assegnazione all'ex moglie dell'unità immobiliare posta al piano terreno della casa familiare, la revoca dell'assegno mensile divorzile di Euro 700,00 disposto dal Tribunale in favore di F.L., nonché la riduzione del contributo di mantenimento delle due figlie, stabilito per ciascuna nell'importo mensile di Euro 700,00 rivalutabile, oltre alla ripartizione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie. Resiste con controricorso F.L..

2. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in Camera di Consiglio non partecipata del 7 aprile 2022 ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all'assegnazione all'ex moglie dell'unità immobiliare posta al piano terreno della casa familiare, per erronea applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove e carenza di motivazione. Deduce che l'unità posta al piano terreno è catastalmente autonoma dagli altri appartamenti soprastanti e non era mai stata utilizzata come casa coniugale perchè costituiva l'archivio di studio dell'odierno ricorrente, commercialista e revisore contabile. Censura la valutazione effettuata dalla Corte d'appello circa la funzione e l'utilizzo di quel bene, nonché censura l'errato richiamo alla conflittualità coniugale e al conseguente turbamento per la serenità della prole, a suo avviso non supportato da alcun riscontro istruttorio e espresso in modo apodittico, risultando così sussistente il vizio di carenza di motivazione. Con i motivi secondo e terzo, il ricorrente denuncia, rispettivamente, la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 4, in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e con la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in relazione al diritto dell'ex moglie al percepimento dell'assegno divorzile ed alla sua misura, per avere la Corte di merito affermato la notevole capacità reddituale dell'ex marito in contrasto con i dati probatori acquisiti e richiamati in ricorso (da pag. 14 a pag. 16), nonché per non avere la Corte d'appello, con motivazione contraddittoria e illogica, considerato che all'ex moglie incombeva l'onere di provare l'insussistenza di suoi mezzi economici adeguati o l'impossibilità di procurarseli, che detto onere non era stato, ad avviso del ricorrente, adempiuto, che le figlie non necessitavano di accudimento costante e all'attualità sono entrambe maggiorenni, mentre il giudizio non avrebbe potuto basarsi solo su presunzioni, essendo errata anche la quantificazione dell'assegno perchè fondata sull'erronea valutazione della prova. Con il quarto motivo denuncia il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 4, in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla misura dell'assegno di mantenimento per le figlie, censurando, anche sotto tale profilo, l'erronea valutazione delle risorse dei genitori e deducendo che l'importo stabilito dai giudici di merito è troppo elevato.

4. Il primo motivo è inammissibile.

Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile (Cass. 22266/2020).

La Corte di merito ha effettuato un accertamento fattuale, applicando i suesposti principi, e ha ritenuto non provata l'indipendente fruibilità del bene (unità immobiliare posta al piano terreno della casa familiare - cfr. pag. n. 4 della sentenza impugnata), ha esaminato tutti i fatti di rilevanza e ha espresso, con motivazione adeguata, il proprio convincimento. Per contro, il ricorrente svolge deduzioni che, in buona sostanza, sono volte a censurare una valutazione meritale e a sollecitare impropriamente un riesame dei fatti storici.

5. I motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte manifestamente infondati e in parte inammissibili.

5.1. Secondo il più recente orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo anche conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. S.U. 18287/2018). Inoltre, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione dell'art. 115 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità, essendo riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nonché la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 24434/2016 e Cass. n. 21187/2019; Cass. 18092/2020). La violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 1229/2019). Infatti, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

5.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con adeguata motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha ritenuto, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza n. 18287/2018, che la rilevata sproporzione economico-patrimoniale tra le parti fosse riconducibile alle scelte di conduzione familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali dell'ex moglie, che si era sempre occupata della casa e delle figlie. La Corte di merito ha in dettaglio esaminato i fatti di rilevanza e ha perciò confermato la statuizione del Tribunale, che aveva riconosciuto all'ex moglie, per essersi ella dedicata in maniera piena ed esclusiva alla cura della famiglia, l'assegno divorzile nell'importo di Euro700, e ciò valutando tutte le circostanze del caso concreto (condizione reddituale dell'ex moglie come dimostrata in causa, raffronto con la situazione patrimoniale del ricorrente, età e condotta complessiva dell'ex moglie, valutata in considerazione delle concrete possibilità ed offerte di lavoro esistenti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, ruolo svolto dalla stessa a livello endofamiliare e durata del matrimonio). Dunque, le censure sono infondate nella parte in cui concernono la denuncia del vizio di violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, atteso che la Corte d'appello si è attenuta ai principi di diritto infra precisati, e sono inammissibili nella parte in cui, sotto l'apparente denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sollecitano impropriamente il riesame delle risultanze probatorie e del merito.

6. Il quarto motivo è inammissibile.

In ordine al contributo di mantenimento per le figlie (di 22 e 17 anni), la Corte di merito, attenendosi ai principi affermati da questa Corte (Cass. 19299/2020), ha compiutamente esaminato i fatti di rilevanza, rimarcando le esigenze delle figlie correlate agli impegni di studio e alle relazioni personali, nonché al tenore di vita elevato, desunto anche dalle dimensioni e caratteristiche della casa familiare sviluppata su più piani e di oltre 200 mq.. La Corte d'appello ha inoltre evidenziato che il padre ha rapporti del tutto sporadici con la prole, di cui si è occupata esclusivamente la madre, ed ha argomentato anche sulla proporzionalità del contributo posto a carico del padre, sottolineando che le spese straordinarie sono ripartite per metà, nonostante il significativo divario economico tra gli ex coniugi.

Per contro le doglianze svolte in ricorso sono dirette a sollecitare una rivalutazione delle prove e dei fatti.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 6.100,00, di cui Euro100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Conclusione

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2022